



COMUNE DI NOCCIANO

Provincia di Pescara

Copia delibera di Consiglio Comunale

N. 37 del reg. Data 29.12.2025	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D. LGS. 19.08.2019 N.175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.06.2017 N. 100. APPROVAZIONE.
-----------------------------------	--

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 11,08 presso l'aula consiliare del Comune di Nocciano.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
GIORDANO MARCELLO LUCIANO	X		DI GREGORIO MAURIZIO		X
SPEZIALE GIOVANNA	X		DI GIANDOMENICO FILIPPO	X	
DI MARZIO PAOLO	X		SAVINI GIOVANNI	X	
FAGIANINI ANDREA	X				
PALUMBO VINCENZO	X				
RASETTA ALDINO VINCENZO	X				
VERNA GIANFRANCO	X				
DI CLEMENTE EMILIANO	X				

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 10
Assenti n. 1

Verificato il numero legale degli intervenuti,

- Presiede il signor Rasetta Aldino Vincenzo nella sua qualità di Presidente del Consiglio;
 - partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Germana Soccorsi.
- La seduta è pubblica.

Il Presidente illustra il punto.

Il dott. Brindisi precisa che le indirette dell'ACA sono state liquidate e, riprendendo le raccomandazioni della Corte dei Conti, in delibera si raccomanda l'alienazione o liquidazione società interessate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art 1 comma 612 della Legge 23/12/2014 n. 190 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 02/10/2018 che prevedeva la dismissione della partecipazione in Ambiente Spa e G.A.L. Società Terre Pescaresi;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 16/11/2018, corredata di tutti gli allegati, di ricognizione periodica delle partecipate con la quale il Consiglio Comunale ha dato atto che non risultava necessario alcun adeguamento al piano deliberato;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 27/12/2019, con la quale il Consiglio Comunale ha dato atto che non risultava necessario alcun adeguamento al piano deliberato e di confermare quanto deliberato con delibera di C.C. N. 27/2017;

CONSIDERATO che si è conclusa la procedura di alienazione delle quote in Ambiente Spa mentre non si è ancora conclusa l'alienazione della partecipazione nella Società G.A.L. – Società Terre Pescaresi società in liquidazione;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n.42 del 28/12/2022 con la quale il Consiglio Comunale ha dato atto che dalla ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione con il seguente esito:

SOCIETA'	PARTECIPAZIONE	ESITO
A.C.A. S.P.A.	DIRETTA	MANTENIMENTO
RISORSE IDRICHE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	INDIRETTA (tramite A.C.A. S.p.A.)	IN LIQUIDAZIONE
HIDROWATT ABRUZZO S.P.A.	INDIRETTA (tramite A.C.A. S.p.A)	MANTENIMENTO
Ecologica Pescarese Spa IN LIQUIDAZIONE	DIRETTA	IN LIQUIDAZIONE
Terre Pescaresi Sco. Cons a r.l. IN LIQUIDAZIONE	DIRETTA	IN LIQUIDAZIONE

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 29/12/2023, con la quale il Consiglio Comunale ha dato atto che non risultava necessario alcun adeguamento al piano deliberato;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 27/12/2024, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione senza alcun adeguamento al piano deliberato;

VISTA la Relazione del Responsabile del Settore Finanziario, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo

17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000,

ACQUISITO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti:

Favorevoli n. 8

Astenuti n. 2 (Savini, Di Giandomenico)

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione delle società in cui il Comune di Nocciano detiene partecipazioni, come disposto dall'art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nella relazione allegata (Allegato A), per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di dare atto, pertanto, che, le azioni di razionalizzazione poste in essere dal Comune di Nocciano nei confronti delle Società partecipate, risultano essere le seguenti:

SOCIETA'	PARTECIPAZIONE	ESITO
A.C.A. S.P.A.	DIRETTA	MANTENIMENTO
Ecologica Pescaresc Spa IN LIQUIDAZIONE	DIRETTA	IN LIQUIDAZIONE
Terre Pescaresc Sco. Cons a r.l. IN LIQUIDAZIONE	DIRETTA	IN LIQUIDAZIONE

3. Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti nonché alla competente struttura presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. Di sollecitare i Commissari liquidatori delle due società in liquidazione alla conclusione degli adempimenti di liquidazione con la conseguente cancellazione delle stesse.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza, con voti palesi Favorevoli n. 8, Astenuti n. 2 (Savini, Di Giandomenico)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Vicesindaco fa presente che ci sono 2 ricevute di email, una di mail ordinaria e una della PEC, relative all'invio della documentazione agli atti.

Il consigliere Savini afferma che l'email ordinaria non è più utilizzata e comunque ha richiesto invio con PEC.

Il Responsabile De Clerico fa presente che dal protocollo è stata inviata la documentazione a disposizione e dall'area finanziaria è stata inviata la documentazione di propria competenza.

Il Sindaco fa gli auguri a tutti e alle rispettive famiglie.

Chiusura ore 11,52.



Comune di Nocciano

Provincia di Pescara

Via San Rocco, 1 - 65010 Nocciano

085 - 847135 fax 085 - 847602

C.F. e P.IVA: 00221360688

E-mail: finanze@comune.nocciano.pe.it

SETTORE FINANZIARIO

RELAZIONE

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE – ART. 20 DEL D.LGS. NR. 175/2016

L'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017, pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni l'onere di procedere annualmente ad una ricognizione delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, individuando quelle oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Ai sensi del citato articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016, le Pubbliche Amministrazioni devono adottare dei piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, qualora nell'ambito di tale ricognizione annuale rilevino:

A. partecipazioni societarie non riconducibili in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016 ovvero le partecipazioni in società:

- aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, c. 1) e che svolgono attività di:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, c. 2, lett a);
 - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- aventi come oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni stesse, anche tramite il conferimento di beni mobili (art. 4, c. 3);
- società in house che abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più attività di cui alle lett. a), b), d) ed e) del c. 2 (art. 4, c. 4);
- aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti;
- svolgenti attività proprie dei Gruppi di Azione Locale (GAL) – (art. 4, c. 6);
- aventi come oggetto sociale la gestione in via prevalente di impianti fieristici e organizzazione di eventi fieristici, realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la modalità turistico - sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7);

- svolgenti attività con caratteristiche di spin off o di start up universitaria o attività analoghe a quelle di enti di ricerca nonché la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche istituite da Università (art. 4, c. 8), escluse dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM o provvedimento della Regione (art. 4, c. 9);
- che svolgono attività di produzione di un servizio economico di interesse generale, affidato con procedura ad evidenza pubblica, anche fuori ambito territoriale di riferimento (art. 4, c. 9 bis);
- B. società prive di dipendenti ovvero con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, c. 2, lett. b);
- C. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, c.2, lett. c);
- D. partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro (art. 20, c. 2, lett. d). Nelle more della prima applicazione di tale criterio, si applicava la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (art. 26, c. 12 – quinquies);
- E. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, c. 2, lett. e);
- F. necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, c. 2, lett. f);
- G. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, c. 2, lett. g).

Con deliberazione di C.C. nr. 42 del 28.12.2022 con cui è stata effettuata, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. nr. 175/2016, la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie dell'Ente per l'anno 2021, con il seguente esito:

SOCIETA'	PARTECIPAZIONE	ESITO
A.C.A. S.p.A.	DIRETTA	MANTENIMENTO
RISORSE IDRICHE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	INDIRETTA (tramite A.C.A. S.p.A.)	IN LIQUIDAZIONE
HIDROWATT ABRUZZO S.p.A.	INDIRETTA (tramite A.C.A. S.p.A.)	MANTENIMENTO
Ecologica Pescaresse Spa IN LIQUIDAZIONE	DIRETTA	IN LIQUIDAZIONE
Terre Pescaresi Sco. Cons a r.l. IN LIQUIDAZIONE	DIRETTA	IN LIQUIDAZIONE

L'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", commi 1-2-3-4, del D. Lgs. nr. 175/2016, dispone che:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio

non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4";

Conseguentemente, le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del D. Lgs. nr. 175/2016 in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, commi 1 e 2 devono essere alienate o devono essere oggetto di misure di razionalizzazione.

L'art. 4 del D. Lgs. nr. 175/2016, stabilisce che:

"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e

dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione

totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16";

L'art. 5, commi 1 e 2, del D. Lgs. nr. 175/2016, stabilisce che: "1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate";

L'art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. nr. 175/2016, stabilisce che: "1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge

24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";
- Devono, pertanto, essere alienate o oggetto, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. nr. 175/2016, di misure quali piani di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, le partecipazioni per le quali di verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento di finalità istituzionali dell'Ente di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. nr. 175/2016, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
2. Non sono riconducibili, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. nr. 175/2016, allo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. nr. 50/2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs. nr. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D. Lgs. nr. 50/2016;

3. Ricorrono le seguenti ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, del D. Lgs. nr. 175/2016:

- a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D. Lgs. nr. 175/2016;
- b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad € 500.000,00;
- e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

- g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D. Lgs. nr. 175/2016.

Le disposizioni del D. Lgs. nr. 175/2016 devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

È fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

-In società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis, D.L. nr. 138/2011 e ss. mm. e ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Nocciano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica, ovvero che il medesimo affidamento rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del D. Lgs. nr.175/2016 in materia di società in house;

-In società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

Alla luce delle disposizioni di cui al D. Lgs. nr. 175/2016 modificato dal D. Lgs. nr. 100/2017, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia ed alla discrezionalità dell'Ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria, anche se di minima entità.

Il Comune di Nocciano detiene partecipazioni societarie nelle seguenti società, rispetto alle quali viene effettuata la ricognizione ordinaria, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. nr. 175/2016:

SOCIETA'	PARTECIPAZIONE	QUOTA
A.C.A. S.P.A.	DIRETTA	1,45%
RISORSE IDRICHE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	INDIRETTA (tramite A.C.A. S.p.A.)	1,45%
HIDROWATT ABRUZZO S.P.A.	INDIRETTA (tramite A.C.A. S.p.A.)	0,58%
Ecologica Pescara Spa IN LIQUIDAZIONE	DIRETTA	3,56%
Terre Pescaresi Sco. Cons a r.l. IN LIQUIDAZIONE	DIRETTA	0,8985%

Si esaminano di seguito le caratteristiche delle partecipazioni possedute nelle citate compagini societarie.

ACA S.P.A in house providing

L'ACA è una società per azioni a totale partecipazione pubblica in house providing, di cui fanno parte i comuni della provincia di Pescara, alcuni della provincia di Teramo e della provincia di Chieti, che svolge attività consentite dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016 e, più esattamente, ha ad oggetto la gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nell' Ambito Ottimale Pescara. La gestione si riferisce anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie.

La società può, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, assumere e cedere partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, e può prestare garanzie reali e/o personali per le attività connesse allo svolgimento dell'attività sociale.

La società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento del servizio pubblico svolto in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificatamente applicabili alle società c.d. "in house". La società è tenuta a gestire il servizio nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, nel risparmio della risorsa idrica e nel rispetto delle norme nazionali di cui al D. Lgs. 152/2006 e comunitari. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future.

Il controllo analogo su A.C.A. S.p.a. è esercitato dall'ERSI, Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato dell'Abruzzo, istituito con la L.R. n. 9/2011, in attuazione dei principi sanciti dall'art. 2, comma 186 bis, dalla legge 23 dicembre 2009 n. 191 che aveva previsto l'obbligo, in capo alla Regione, di dotarsi di una legge per l'attribuzione delle funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito, sulla base delle disposizioni di legge contenute nel Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

All'ERSI, partecipato da tutti gli enti locali del territorio regionale, sono attribuite le funzioni di Ente regolatore del servizio idrico integrato regionale. In ciascuna delle quattro province del territorio regionale è istituita un'Assemblea dei sindaci (ASSI- Organismo con funzioni consultive). Le ASSI sono territorialmente articolate per la pianificazione e il controllo della gestione in sei sub – ambiti corrispondenti agli ambiti di competenza dei singoli gestori operanti nella Regione alla data di approvazione della L.R. 9/2011. Tali sub-ambiti "gestionali" corrispondono al perimetro degli ATO previgenti e sono meramente finalizzati a creare una base territoriale ai fini della composizione della rappresentanza all'interno delle ASSI. Il Consiglio Direttivo dell'ERSI composto dal Presidente e da quattro componenti designati da ogni ASSI e nominati con Decreto del Presidente della giunta regionale, esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, delibera su tutti gli atti fondamentali di pianificazione e di programmazione tra cui la regolamentazione dell'esercizio del controllo analogo. Il Comune di Penne non detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe e/o simili a quelle di A.C.A. S.p.A. che svolge servizi non internalizzabili in base alla vigente legislazione statale o regionale. Si evidenzia che con deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per l'Abruzzo - nr. 159/2025/VS è stato accertato il superamento del limite di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. 6 luglio 2012, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, nr. 135, nella individuazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione, pertanto, la società è stata invitata al recupero delle somme erogate in eccedenza rispetto al limite di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. 6 luglio 2012, nr. 95, anche in riferimento a esercizi precedenti rispetto a quelli oggetto del presente accertamento.

Per quanto sopra esposto la partecipazione nella società ACA S.P.A. è ritenuta indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi disciplinati dalla legislazione regionale in materia di servizio idrico integrato e risulta altresì possibile in quanto la società è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016 ed in particolare:

- ☐ svolge attività consentite dall'articolo 4, comma 2, lettera d), come l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente - lettera a) dell'articolo 20 comma 2 del D.Lgs 175/2016;
- ☐ non risulta priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (lettera b);
- ☐ non risultano partecipazioni analoghe o simili in altre società (lettera c);
- ☐ il fatturato medio del triennio precedente, nel periodo transitorio di cui all'art. 26, comma 12 quinquies del TUSP, come modificato dall'art. 17 del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, supera il minimo previsto dalla norma (art. 20, comma 2, lettera d);
- ☐ non risulta un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (lettera e).

Nel Corso dell'anno 2024 la società ACA SPA ha provveduto a dismettere le partecipazioni in RISORSE IDRICHE S.R.L. e HIDROWATT ABRUZZO S.P.A..

• **Ecologica Pescara Spa in liquidazione:**

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali.

La società non ha fornito la scheda di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche (art 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) nonché la scheda di rilevazione per il censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso Organi di Governo, Società ed Enti (art 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

• **Terre Pescaresi Società Consortile a r.l. in liquidazione:**

La società ha per oggetto la valorizzazione del comprensorio della Provincia di Pescara, attraverso le promozioni ed il sostegno dei fattori di sviluppo ed occupazionali, operando quale organismo intermediario di piani nelle forme previste da normative comunitarie, nazionali e regionali.

La società ha pertanto il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale della provincia di Pescara attraverso anche, ma non solo, la creazione di nuove imprenditorie e la gestione di servizi, sia economici che sociali.

Essa promuove progetti di interesse collettivo in assenza di scopo di lucro con l'unico obiettivo di migliorare la qualità della vita nei territori rurali.

La società non ha fornito la scheda di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche (art 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) nonché la scheda di rilevazione per il censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso Organi di Governo, Società ed Enti (art 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Si trasmette il presente provvedimento al Consiglio comunale per gli adempimenti di competenza.



IL RESPONSABILE

A _____



Comune di Nocciano

Provincia di Pescara

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 37 DEL 23/12/2025	
SETTORE	FINANZIARIO
UFFICIO	RAGIONERIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DOTT ARTURO BRINDISI
ASSESSORE PROPONENTE	
OGGETTO: Ricognizione Periodica delle Partecipazioni ex art 20 D. Lgs 19/08/2019 n. 175, come modificato dal D. Lgs 16/06/2017 n. 100: Approvazione	
PARERI articolo 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267	

Sulla proposta di deliberazione allegata

a) ai fini della regolarità tecnica si esprime parere: **FAVOREVOLE**

b) Il Responsabile del Settore Interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Nocciano, li 22/12/2025



IL RESPONSABILE

dott. ARTURO BRINDISI

c) ai fini della regolarità contabile si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Nocciano li 22/12/2025



IL RESPONSABILE

dott. ARTURO BRINDISI

APPROVAZIONE						
Carica Rivestita	COGNOME E NOME	Presente	Assente	Votazioni		
				astenuti	favorevoli	contrari
SINDACO						
VICE SINDACO						
ASSESSORE						
TOTALE						
VOTAZIONE PER IMMEDIATA ESEGUIBILITA'						
TOTALE						

La proposta è stata approvata nella seduta del _____ con atto n° _____
Alla presenza dei sopra indicati componenti :

Il Segretario Comunale _____

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Rasetta Aldino Vincenzo



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Germana Soccorsi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì, 12 FEB. 2026



IL MESSO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

NON SOGGETTA A CONTROLLO è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 267/2000. In data _____

Li 12 FEB. 2026



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Germana Soccorsi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì, _____

L'IMPIEGATO DELEGATO DAL SINDACO